

Quesiti Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025

1. cosa si intende per "cantieri edili ed affini"?

si intendono tutte le lavorazioni previste dall'Allegato X del D.Lgs. 81/08

2. cosa si intende per "esposizione prolungata al sole"?

si intende lo svolgimento di attività lavorativa sotto diretto irraggiamento solare, non transitorio ma protratto nel tempo, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00. Al fine di evitare condizioni di esposizione prolungata al sole e quindi l'assoggettamento all'ordinanza sarà possibile per le imprese interessate adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l'irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche degli orari di lavoro (anticipo dell'orario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali), effettuazione di lavorazioni al coperto o all'ombra, anche a mezzo dell'utilizzo di tettoie fisse o mobili, riprogrammazione delle attività, frequenti turnazioni dei lavoratori esposti, frequenti pause in zone ombreggiate, utilizzo di carrelli elevatori dotati di copertura o macchine cabinate.

Vedi locandina con indicazioni per datori di lavoro: https://salute.regione.emilia-romagna.it/Prevenzione_calore/locandina_datore_di_lavoro

3. come si interpreta il comma 2 dell'ordinanza in relazione alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento?

Il comma 2 non esclude i concessionari dei pubblici servizi dall'applicazione dell'ordinanza ma impone, nel caso in cui determinati interventi non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali, l'adozione di misure organizzative idonee ad evitare in ogni caso la prolungata esposizione al sole. Vedi locandina con indicazioni per datori di lavoro: https://salute.regione.emilia-romagna.it/Prevenzione_calore/locandina_datore_di_lavoro

4. come ci si rende conto di essere in presenza di un potenziale rischio alto, e quindi di essere passibili di rientrare nell'ambito di applicazione dell'ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025?

Potrà essere consultato il seguente link <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> inserendo il nome della località in cui verrà espletata l'attività lavorativa. Questa ricerca restituirà quindi la previsione a 3 giorni del rischio caldo per un lavoratore sano (senza condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo, esposto al sole alle ore 12:00 e impegnato in un'attività fisica intensa. Laddove per una o più di queste giornate comparirà un rischio alto, si rientrerà nell'ambito di applicazione dell'Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025.

5. il lavoro in un parco all'ombra è soggetto all'attuazione delle restrizioni previste dall'ordinanza?

il lavoro all'ombra non è oggetto delle restrizioni previste dall'ordinanza ma che rientra nei casi in cui il datore di lavoro deve valutare il rischio e attuare le misure di prevenzione come indicato dal documento "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it)

6. il lavoro su macchine movimento terra cabinate è soggetto all'attuazione delle restrizioni previste dall'ordinanza?

vedi risposta alla domanda 2

7. in caso di rischio ALTO è obbligatorio sospendere in ogni caso e comunque qualsiasi attività dalle 12:30 alle 16 da parte delle aziende dei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti)?

in caso di rischio ALTO così come risultante dalla consultazione del sito Workclimate, è fatto divieto di lavoro nei settori suddetti, salvo che sia possibile adottare le misure di prevenzione come indicato nella risposta alla domanda 2.

8. I mulettisti di aziende di ceramiche che lavorano all'esterno senza aria condizionata rientrano nell'ordinanza?

No, la categoria sopramenzionata non rientra nell'ambito di applicazione dell'ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025.

Resta naturalmente fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it)

9. La presenza di coperture come tettoie o reti consente di evitare che vi sia una "esposizione prolungata al sole"?

Tettoie o eventualmente reti, a condizione che consentano un adeguato ombreggiamento degli operatori, costituiscono misure adeguate che concorrono all'evitamento di un'esposizione prolungata al sole.

Resta naturalmente fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it)

10. Nell'ordinanza rientra il lavoro in stalla con aperture laterali? Ovvero lavori in cantina o caseificio?

No, le tipologie di attività sopramenzionate non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025. I lavori interessati dal divieto sono infatti quelli nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), comportanti un'esposizione prolungata al sole.

11. L'utilizzo di attrezzature con tettuccio (ad esempio, macchina raccolta patate ove l'operatore è seduto con tettuccio più ampio della macchina stessa ma lavora in pieno campo) consente di evitare che vi sia una "esposizione prolungata al sole"?

L'utilizzo di attrezzature con tettuccio, quale quella riportata nel quesito ed a condizione che consenta un adeguato ombreggiamento dell'operatore, può essere considerata misura adeguata, che concorre all'evitamento di un'esposizione prolungata al sole. Resta naturalmente fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it)

12. L'utilizzo di trattore con cabina climatizzata consente di evitare che vi sia una "esposizione prolungata al sole"?

L'utilizzo di trattore con cabina climatizzata consente di evitare un'esposizione prolungata al sole. Resta naturalmente fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" pubblicato sul sito

della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it/Prevenzione-da-alte-temperature-nei-luoghi-di-lavoro)

13. I lavoratori interessati dall'ordinanza sono solo quelli subordinati?

No, l'ordinanza è da intendersi estesa a chiunque svolga lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti) senza, pertanto, che facciano testo nell'applicazione eventuali differenze di ruoli e/o di inquadramento contrattuali.

14. Il sito Workclimate classifica la raccolta frutta e verdura come attività fisica moderata, pertanto le aziende che in questo periodo stanno raccogliendo i prodotti sono escluse dall'ordinanza?

No. Il livello di dispendio energetico di una attività lavorativa non costituisce elemento dirimente nell'inclusione, o meno, nel campo di applicazione dell'ordinanza. Lo è invece la tipologia del lavoro svolto; nella fattispecie, la raccolta di frutta e verdura rientra nel settore agricolo e, in ragione di ciò, nell'ambito di applicazione dell'ordinanza.

15. È possibile proseguire con i lavori se il cantiere all'aperto è ombreggiato (totalmente o parzialmente, naturalmente o con dispositivi di ombreggiamento), anche in caso di attività fisica intensa?

L'utilizzo di adeguati sistemi di ombreggiamento per gli operatori è una delle misure che concorre all'evitamento di un'esposizione prolungata al sole, consentendo pertanto il proseguimento dei lavori, anche in caso di attività fisica intensa.

Resta naturalmente fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it/Prevenzione-da-alte-temperature-nei-luoghi-di-lavoro)

16. È possibile proseguire i lavori che vengono svolti tramite mezzi e macchinari dotati di aria condizionata, nonostante l'esposizione prolungata al sole? (per esempio, nel caso di un operatore di una ruspa condizionata).

L'utilizzo di una ruspa condizionata permette di mitigare l'esposizione a microclima caldo ma è la presenza di tettoia che consente di evitare l'esposizione prolungata al sole e quindi di proseguire i lavori.

Resta naturalmente fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle

Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://regione.emilia-romagna.it)

17. I lavoratori agricoli, che svolgono la loro attività (in modo particolare la raccolta frutta), su apposita piattaforma protetta con tende parasole, sono esclusi dalla suddetta ordinanza?

L'utilizzo di tende parasole può essere una misura adeguata, che concorre all'evitamento di un'esposizione prolungata al sole.

Resta naturalmente fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://regione.emilia-romagna.it)

18. Se l'azienda fornisce materiale o attrezzature per la copertura del capo o bevande per la prevenzione della disidratazione i lavoratori possono lavorare?

No. Serviranno ulteriori misure che evitino l'esposizione prolungata al sole per poter lavorare.

19. L'ordinanza è valida anche per i conduttori di carelli elevatori (motori che generano ulteriore calore) che operano all'esterno, nelle aziende di altri settori che non siano cantieri edili, in agricoltura e nel florovivaismo, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti)?

No, la categoria sopramenzionata non rientra nell'ambito di applicazione dell'ordinanza in oggetto.

Resta naturalmente fermo l'obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://regione.emilia-romagna.it)

20. L'attività di fornitura di calcestruzzo può essere esentata dall'applicazione dell'ordinanza?

No, non sono previste eccezioni di sorta, neanche pertanto per le attività che prevedano la mera fornitura di materiali in cantiere, ove da queste attività derivi una prolungata esposizione al sole.

21. La parola “logistica” è riferita al “Settore Logistica” o all’“attività logistica” delle imprese di tutti i settori?

L’ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 fa riferimento ai settori: “ci sono settori, quali quello agricolo e florovivaistico, quello dei cantieri edili e affini, nonché quello della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti)”, pertanto le imprese di altri settori non sono interessate dall’applicazione.

Resta naturalmente fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link [Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute \(regione.emilia-romagna.it\)](https://www.regione.emilia-romagna.it)